

Come godo a non farti capire nulla



Com'è noto, la pubblica Amministrazione 'parla' mediante atti che assumono le forme più varie – dall'ordinanza al decreto, dalla concessione all'autorizzazione, dalla delibera alla determina – ma che sono tutte espressione della volontà di un soggetto costituzionalmente 'superiore' (l'Amministrazione) nei confronti di un destinatario costituzionalmente 'inferiore' (l'amministrato). La volontà dell'ente, trasfusa nell'atto, può promanare da organi collegiali (Consiglio dei ministri, giunta comunale, ecc.), da soggetti singoli eletti o nominati (sindaco, ministro, ecc.) e da funzionari, cioè da persone che hanno un rapporto organico con l'ente il quale per l'appunto esplicita la sua volontà mediante la parola – meglio, la penna o la tastiera del computer – dei suoi impiegati.

In Italia il rapporto ente pubblico-utente è stato sempre difficile e improntato alla reciproca sfiducia, di cui una responsabilità non piccola è da attribuire al 'burocratese', cioè l'uso da parte dei pubblici funzionari di quel linguaggio specialistico, contorto e poco comprensibile che tutti conosciamo.

Il ricorso al 'burocratese' è un vezzo che risale molto indietro nel tempo. Già nel 1830 veniva pubblicato un *Manuale per migliorare lo stile di cancelleria*, di Giuseppe Dembscher, il quale invitava gli impiegati ad adottare uno stile chiaro e conciso, evitando vocaboli ambigui, usando periodi brevi e astenendosi dall'uso di vocaboli stranieri quando non fossero assolutamente necessari. Evidentemente molti sono rimasti sordi a tale invito, se a quello sono seguiti molti altri manuali e guide.

La cosa più ridicola è che la stessa pubblica Amministrazione è conscia dell'astrusità del proprio linguaggio, tant'è che, per esempio, la Camera di commercio di Milano si è sentita in dovere di pubblicare un apposito dizionario del linguaggio burocratico. Per non parlare del Fisco (quello della «lettera codiciata», della «nota attergata» e dello «sportello impresenziato») che, al culmine di un rimorso di coscienza, ha pubblicato *Il linguaggio del Fisco. Dizionario pratico dei termini tributari*, dove con involontario umorismo spiega che lo scopo del dizionario è di «decifrare» i termini tecnici rendendoli comprensibili. Che fossero difficili lo sapevamo, ma che fossero 'cifrati'... !

Ma cominciamo dalle cose più semplici: i nonsensi lessicali. Capita spesso che, per un senso (sbagliato) di rispetto, la normativa della pubblica Amministrazione – la quale per sua natura deve imporre obblighi o stabilire divieti – venga tradotta in un linguaggio che ne 'depotenzia' la forza ingiuntiva, quasi un tentativo di conferire all'ente che li emana una disposizione amichevole: «*Si prega voler provvedere nel termine perentorio di...*». È una preghiera o è un ordine? «*Al fine di valutare l'accogliabilità... è opportuno che...*». Ma è opportuno o è obbligatorio?

Qualche volta viene attenuata la valenza di un termine ritenuto troppo 'forte'. Così lo spazzino è diventato netturbino e, successivamente, 'operatore ecologico'; il cieco è ora 'non vedente' e il sordo 'non udente'. Ma esiste anche il 'non docente'. Insomma, una

qualifica discende dalla negazione di un'altra, cosicché qualcuno per spiegare 'chi è', nel senso di che mestiere fa, deve dire 'quello che non è'! Sempre meglio, comunque, della qualifica di lavoratori 'co.co.co.' (collaborazione coordinata continuativa): manco fossero galline in un pollaio!

Ma uno dei neologismi più singolari partorito da mente umana è '**articolista**'. Una volta questo termine designava l'autore di articoli, cioè il giornalista. Oggi, invece, indica colui che, in Sicilia, svolge lavori 'socialmente utili' – questa la dizione ufficiale (ma, viene da chiedersi, esistono lavori 'socialmente inutili'?), Dunque, sono costoro giornalisti? Manco per sogno. E allora perché 'articolisti'? Perché lavorano in forza dell'articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 1995 n. 85. Penso che più o meno tutti gli impiegati lavorino in forza di un articolo di legge... Ma, attenzione! Questi 'articolisti' non vanno confusi con i 'cinquantunisti' che sono quelli che lavorano 51 giorni, né con i 'centounisti' che lavorano 101 giorni. Epperò esistono anche i 'centocinquantunisti'. Che diavolo facciano non importa a nessuno, contano solo i giorni: 51, 101, 151. Ma, poi, perché mai quell'uno finale? Sorge il sospetto che serva a fare superare rispettivamente i 50, i 100 e i 150 giorni al fine di ottenere un qualche beneficio.

Accanto alle difficoltà lessicali, non è difficile rinvenire nelle pubbliche Amministrazioni tutta una serie di ostacoli che a volta sembrano fatti apposta per farci arrabbiare. Prendiamo ad esempio l'**autocertificazione**. Le resistenze all'applicazione delle varie leggi in materia (per inciso: perché ce ne devono essere tante?) sono note a tutti. A chi si presenta a uno sportello per 'dichiarare' un certo fatto senza esibire un pezzo di carta col timbro di un ufficio, gli impiegati sollevano mille difficoltà esibendo un'aria scettica e manifestando il loro sentimento di sfiducia nei confronti del dichiarante.

E sapete che il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consente di 'autocertificare' l'esistenza in vita? Autocertifico, dunque esisto!

Sempre a proposito di autocertificazione, molti enti pubblici hanno predisposto dei moduli allo scopo di facilitare la dichiarazione. In questi moduli ricorre l'espressione «*dichiaro sotto la mia personale responsabilità*». Ma cosa mai significa questa frase? Se ne può fare a meno? Il solerte impiegato vi dirà di no, ma a ben pensarci, si potrebbe mai rendere una dichiarazione sotto la responsabilità – mettiamo il caso – di mio cognato o del mio vicino di casa? Evidentemente è una sciocchezza, della quale però nessun burocrate che si rispetti (si fa per dire) farebbe a meno.

Così come chi rilascia un certificato non si sognerebbe mai di omettere che esso viene rilasciato «*per gli usi ove convenga*». Certo, sarebbe sconveniente rilasciarne uno 'per gli usi sconvenienti', ma nessuno si è mai posto il problema. Il verbo 'convenire' nella sua forma intransitiva impersonale ha il significato di 'essere necessario', per cui la frase va così tradotta: 'per gli usi necessari'. Ed è evidente che se la cosa non fosse necessaria per un certo uso, nessuno la chiederebbe. In ultima analisi: non significa niente! A volte si usa un'altra formula altrettanto idiota: il certificato viene rilasciato «*per gli usi di legge*». Vi siete mai chiesti cosa voglia dire? E siccome qualche impiegato ha pensato che non voglia dire proprio nulla, ecco che ha modificato la formula in «*per gli usi consentiti dalla legge*». E questa in effetti ha un significato inequivoco, per cui chiunque voglia usarli per compiere qualche truffa, per coerenza ne dovrà chiedere uno 'per gli usi vietati dalla legge'.

Se l'impiegato, ma anche chiunque altro, riflettesse sul significato delle parole, molti cartelli sparirebbero. Come quelli (e sono tantissimi) che, ai trasgressori di un divieto, minacciano punizioni «*ai sensi della normativa vigente*». Cosa vuol dire? Che per essi si applicheranno le leggi attuali e non quelle del Regno delle due Sicilie? O che qualche autorità ha in teoria la facoltà di emettere punizioni anche al di fuori della legge, ma che nel caso specifico (bontà sua) si limiterà ad applicare le sanzioni previste dalle leggi che sono in vigore? O non è solo una forma di linguaggio stupidamente burocratico?

Una volta c'erano i film 'vietati ai minori'. In italiano è vietato tutto ciò che non è permesso, per cui non vi sono alternative: o una cosa è consentita o è vietata. Eppure vi erano anche i film «*assolutamente vietati*». Ma se una cosa non è consentita (e perciò vietata) ogni sua trasgressione viola un precetto, quindi la categoria dei film 'assolutamente' vietati non dovrebbe esistere. È evidente che il superlativo assoluto aveva il solo scopo di informare lo spettatore che le scene erano superlativamente erotiche. Dunque aveva un valore meramente propagandistico.

Eppure ancora oggi è facile leggere negli uffici «*È severamente vietato fumare*», il che vuol dire che in quei locali in cui è 'semplicemente' vietato fumare una tiratina alla sigaretta la si può dare. O no? Ma se è no, qualcuno dovrebbe spiegare il significato dell'avverbio 'severamente'. In verità è a tutti noto che in Germania è vietato tutto ciò che non è permesso, in America è permesso tutto ciò che non è vietato, in Iran è vietato anche quello che è permesso e in Italia è permesso anche quello che è vietato. Capita l'antifona?

A volte, nel tentativo di rafforzare un concetto, si cade nel ridicolo. Se vi è un termine di presentazione di una domanda è sufficiente dire «*entro il...*» oppure «*non oltre il...*». Le due espressioni sono perfettamente identiche. E allora che senso ha scrivere in taluni atti «*entro e non oltre il...*»? È chiaro che se è 'entro' non può essere 'oltre'!

Anche i notai cadono in questo tranello. È vero che «*quod abundat non vitiat*» (sed rompet!), ma scrivere che viene venduto un bene «*con area libera... sovrastante*» non vi sembra troppo? E quando mai un immobile ha un'area sottostante? Si regge in piedi per virtù dello Spirito Santo? E quando si vende qualcosa «*tutto incluso*» non è sufficiente fermarsi lì, o per forza dobbiamo aggiungere anche «*nulla escluso*»? Forse che il concetto non è abbastanza chiaro? E negli atti di donazione perché il notaio scrive «*che con animo grato accetta*»? Come fa a dire che l'animo, di per sé imperscrutabile, del donatario è grato? Ma cosa vi potete aspettare da uno che «*accende le ipoteche*»?

Alzi la mano chi non ha dovuto presentare in vita sua un **certificato di sana e robusta costituzione**. Sul fatto che un aspirante al pubblico impiego debba avere una costituzione sana è cosa sacrosanta, se non altro per evitare che le sue frequenti assenze per malattia provochino disguidi e danni all'amministrazione. Ma perché 'robusta'? Certo, per chi aspira a fare il vigile del fuoco o il corazziere non c'è nulla da obiettare; ma se uno volesse fare, per esempio, l'attuario (colui che è addetto alla compilazione delle statistiche) perché mai la sua costituzione, oltre che sana, dovrebbe essere anche 'robusta', come richiesto dall'art. 11 del concorso pubblico bandito il 24 ottobre 2001? Forse che deve caricarsi sulle spalle pesanti faldoni di percentuali? Oppure un mingherlino che si occupa di statistiche non può che essere un idiota? Altre volte è l'ottusità a farla da padrone. Da una decina d'anni la **patente di guida** non è più una autorizzazione discrezionale concessa dal

prefetto, ma un semplice documento che attesta l' idoneità tecnica a guidare veicoli. Come tale, il rilascio non spetta più alla Prefettura (che da qualche di tempo si chiama Ufficio del Governo, e che per almeno altri cinquant'anni continueremo a chiamare come prima) ma a un organo puramente tecnico quale la motorizzazione civile (che da qualche tempo si chiama Dipartimento dei Trasporti Terrestri, e che per almeno altri cinquant'anni continueremo a chiamare come prima). Avete notato come spesso si cambiano i nomi ma le cose rimangono immutate? Per esempio, con la legge Bassanini Decr. Leg. 30 luglio 1999 n. 300) il Ministro guardasigilli è divenuto Ministro della Giustizia, perdendo la 'Grazia', ma noi continueremo sempre a chiamarlo Ministro di Grazia e Giustizia. E non solo noi, gente comune. Continuano a farlo anche i massimi dirigenti di quello stesso Ministero (e di altri) che, evidentemente, ignorano la 'novità', o non ritengono grave la perdita della 'grazia', come attestano le seguenti circolari: 14 gennaio 2009 n. 4 sul conguaglio dei contributi previdenziali, 30 giugno 2005 n. 85 sempre in materia contributiva, 5 gennaio 2006 n. 3 in materia di riduzione del costo di lavoro, 19 ottobre 2005 n. 113 in materia di vittime del terrorismo, e così via.

Ma torniamo alla nostra patente di guida. È stato a lungo oggetto di pareri discordanti se la patente, oltre a consentire la guida di un veicolo, potesse essere utilizzata come documento di riconoscimento. In realtà il problema non avrebbe neanche dovuto essere posto dal momento che il regolamento del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) all'art. 292 afferma che sono equipollenti – termine altisonante che significa semplicemente 'equivalenti' – alla tessera di riconoscimento *«tutti i documenti rilasciati da un'amministrazione statale e muniti di foto»*. Ora: la nuova patente è munita di foto? Risposta: sì. La Motorizzazione civile è una branca dell'Amministrazione statale? Ovvio. E allora perché mai la patente di guida non dovrebbe valere come documento di riconoscimento? Eppure molti uffici facevano difficoltà ad accettarla, al punto che il Ministero dell'Interno fu costretto a inviare una nota esplicativa ai prefetti. E ancora oggi risulta che qualche impiegato la accetti storcendo il naso o addirittura dichiarando di preferire un altro documento d'identità, come se ciò fosse lasciato alla sua scelta discrezionale.

A volte non ci sarebbe motivo di complicare le cose, ma ogni ente che si rispetti ha un suo U.C.A.S. (ufficio complicazioni affari semplici) per rendere difficile la vita al cittadino. Anche nel linguaggio. Se è vero che 'parlare chiaro è segno di amicizia', allora il dr. Vincenzo Lissa, segretario generale del comune di Ariano Irpino, è da considerare il nemico pubblico numero uno. Come fa a essere *«meridianamente epifanica l'indifferenza contenutistica»*? si chiedeva Gian Antonio Stella nel settembre del 2010 sul «Corriere della Sera» commutando un'espressione contenuta nella Circolare n. 15547 inviata dal dr. Listra ai dipendenti comunali. Per cercare di capirci qualcosa, il fine giornalista di Via Solferino andò a intervistare il solerte funzionario, il quale gli spiegò che c'era *«un'aporìa»* e che *«da entrambe le parti vi era un fondamento assiologico legittimo»*, frase che il giornalista si affrettò a tradurre *«nel senso che tutti e due avevano ragione»*. Non ritenne invece di 'tradurre' l'ulteriore giustificazione che ne diede il dr. Lissa: *«Questo opera la crisi operativa perfetta tra norma ed azione, giacché si onora quel paradigma scolpito a forti tinte nella carta costituzionale. Come ammoniva Calamandrei, teoria e pratica sono due facce della stessa medaglia, disparatamente insofferenti ad ogni forma di scissione logico-sistemica»*. Chiaro no? Alla fine il povero Stella, prima ferito da un *«in sede professionale faccio appello a un sano realismo del burocratese giuridico»* e poi

definitivamente massacrato dal *«realismo giuridico e il diritto come astrazione da investire acriticamente, affondandolo in una palude decisamente nomostatica»*, si arrese. Una mitragliata di burocratese militante a cui avrebbe forse potuto sopravvivere se avesse opposto, a titolo di legittima difesa, la *«palingenetica oblitterazione dell'io trascendentale che si infutura nell'archetipo prototipo dell'antropomorfismo universale»*.

Baci, tocamenti e...codice penale

Analizziamo oggi quella giurisprudenza che si è occupata di comportamenti e attività umane legate al sesso e che ha fornito le pronunce più salienti e strane finite molto spesso sui giornali.

Cominciamo dal **'tocamento'**.

La corte di appello di Torino, con Sent. 30 marzo 2000, si è presa la briga di descrivere la condotta vietata e punita come violenza sessuale, stabilendo che essa ricomprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione nella sfera sessuale.

Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dell'elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche 'aggredite' e al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, ed esaminare la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico. Di conseguenza, possono costituire un'indebita intrusione nella sfera sessuale i tocamenti non solo delle zone genitali ma anche delle zone che la scienza medica, psicologica e antropologico-sociologica considera 'erogene', ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale.

Facile a dirsi difficile da praticarsi. E infatti le interpretazioni dei giudici in materia sono altalenanti, oscillando dall'eccessivo rigore alla benevola comprensione.

Fra le sentenze connotate da un eccesso di rigore si rammenta quella emessa il 14 dicembre 2001 che ha ritenuto sussistere il reato di violenza sessuale nel tocamento *«subdolo seppure fugace»* (così si esprime) della coscia di una persona.

Per la cronaca si trattava di un dentista, che si è visto appioppare un anno e due mesi di reclusione. In quell'occasione toccò a lui e non alla cliente restare a bocca aperta!

Ma la coscia è più erotica del sedere? Parrebbe di sì, secondo quanto insegna la Cassazione con la Sent. 25 gennaio 2006 n. 7369 che ha ritenuto il 'tocamento dei glutei' non configurare il delitto di violenza sessuale, ma trattarsi di semplice molestia punita ai sensi dell'art. 660 del codice penale (cioè con un'ammenda o, in alternativa, con una pena detentiva molto modesta).

In una precedente sentenza, invece, l'aggiunta dell'attributo «*lascivo*» a qualificare il tocco, aveva fatto sì che un analogo episodio fosse ritenuto integrante il reato *de quo* (Cass. 23 settembre 2004 n. 37395).

La Cassazione ha poi stabilito che la '**pacca sul sedere**' non costituisce un gesto di concupiscenza di natura sessuale, purché sia 'isolata'. Già con Sent. 15268 del 2007 la 'pacca' non era da considerarsi reato se 'fugace' (leggasi: toccata e fuga).

Vari e bizzarri i motivi addotti dagli imputati per giustificare i loro atti di natura sessuale, ma che la Cassazione quasi sempre non prende per buoni e giudica infondati. Così un quarantenne di Venezia si è visto infliggere la pena di dieci mesi di reclusione per avere palpeggiato il **seno rifatto** di una ragazza, al solo scopo – disse – di «*verificare l'esito dell'intervento* » (Sent. 39718/09).

Impietosamente la Cassazione ci informa anche della delusione del palpeggiatore il quale – all'esito dell'esame tattile – dichiarò con stupore: «*Tutto qua, non sei un granché*». Evidentemente non conosceva il detto «*Dice la mamma Rocca, si guarda ma non si tocca*».

Ma quando si passa dalla toccata alla '**mano morta**', che succede? Intanto becchiamoci la definizione della suprema Corte: «*dicesi mano morta lo sfregamento sulle parti intime posteriori [sic!] suscettibile di suscitare la concupiscenza anche in modo non completo e di breve durata*». Chissà perché la definizione è così restrittiva e limitata al cosiddetto lato B! Il caso esaminato dalla Cassazione peraltro riguardava una ragazza coperta da solido cappotto che ben proteggeva l'obiettivo dell'imputato, il quale si era difeso nel giudizio di merito sostenendo – come spesso accade – la casualità dello 'strusciamiento' e poiché non sussiste lo strusciamiento colposo, chiedeva di essere assolto. Il fatto è costato caro allo 'strusciamiento' che si è visto confermare dalla corte di appello di Firenze la sentenza di primo grado del tribunale di Pisa: un anno e tre mesi. La prossima volta o la mano la tiene viva o la indirizza da qualche altra parte!

Questo vizietto pare sia particolarmente coltivato in Giappone, almeno secondo quanto asserito dall'ANSA nell'edizione del 16 dicembre 2009, che riporta una notizia alquanto strana: «*Nel 2005 nella metropolitana di Osaka, in un incidente senza precedenti in Giappone, un uomo d'affari, colto in flagrante mentre tentava la 'mano morta' su una ventenne, era morto in seguito all'aggressione da parte di alcuni passeggeri infuriati per l'accaduto*». Pertanto – continua l'agenzia – l'operatore ferroviario JR East ha deciso di installare speciali telecamere antimolestie all'interno di alcuni convogli.

Gli è andata meglio – come pena – a un idraulico di Monfalcone che, dopo avere riparato un tubo a una signora, trovò simpatico palparle i glutei, beccandosi mesi nove e giorni dieci di reclusione. Forse l'artigiano aveva pensato che la signora fosse disponibile, ma alla fine si era dovuto ricredere: delle donne non aveva capito un tubo!

I tocamenti perdono il connotato di atti sessuali quando non sono accompagnati dalla 'lascivia', per cui non integra(va)no gli atti di libidine violenti, né la violenza sessuale ai sensi e per gli effetti della legge n. 66 del 1996 i tocamenti non lascivi, ma finalizzati unicamente alla ricerca ossessiva di un fantomatico corpo di reato, nel corso di una

(illegittima) perquisizione personale compiuta nel sospetto d'aver subito un furto (Trib. Piacenza, 24 novembre 1998).

E **gli abbracci**? Anch'essi reato. Ne sa qualcosa un cinquantaseienne di Poggibonsi che si è visto condannare a un anno e tre mesi di reclusione per avere abbracciato una dipendente.

Fa invece eccezione l'abbraccio riservato alla ex moglie, alla quale è anche lecito chiedere un rapporto sessuale, senza commettere alcun reato. Lo afferma la Cassazione che ha confermato una sentenza di assoluzione della corte di appello di Firenze avverso una condanna a dieci mesi di reclusione inflitta dal G.I.P. col rito abbreviato.

Se la Cassazione è l'organo preposto a interpretare la legge, caso vuole che a volte essa sia anche il luogo ove si verifica il fatto che poi deve essere giudicato. Accade pure che i giudici della Cassazione dettino i canoni interpretativi delle legge, ma come nel famoso detto (riferito ai predicatori) «fate quello che dico, non fate quello che faccio» succede che la Suprema Corte sia costretta ad occuparsi di un reato commesso da un magistrato della stessa Corte proprio all'interno degli uffici della Cassazione.

E così la Sent. 2 luglio 2004 n. 37395 ha dovuto interessarsi proprio di un alto magistrato – indicato con tanto di nome e cognome – che tra un'udienza e l'altra, nella pomposa cornice del Palazzaccio, non disdegnava *«il toccamento lascivo dei glutei di alcune impiegate presso la Cassazione, con violenza consistita nell'aggressione da tergo e proditoria»*. Non avendo gradito la condanna del G.I.P. di Roma, il magistrato-palpatore ricorreva in Cassazione, ufficio nel quale evidentemente sperava di trovarsi più a suo agio, ma non otteneva gli effetti sperati, in quanto al malcapitato non solo fu confermata la pena, ma fu anche inflitto il pagamento delle spese alla controparte, costituitasi parte civile.

Il magistrato colpevole e giudicato dai suoi stessi colleghi, peraltro dello stesso ufficio in cui lavorava, avrà suscitato un qualche imbarazzo. Come di certo ne avrà suscitato il caso di un altro magistrato (le cronache ne indicano a malapena le iniziali: L.V.) che qualche decennio fa venne trovato nei cessi di un cinema intento a fare cose indicibili con un ragazzino.

Secondo quanto riporta Mauro Mellini nel libro *La fabbrica degli errori* (Koinè 2005), sarebbe stato assolto dal C.S.M. perché aveva sbattuto la testa sulla porta della toilette e ciò lo avrebbe reso, ma solo per un certo tempo, incapace di intendere e di volere.

Le <bestialità> non sono solo italiane

Ogni tanto su qualche giornale si leggono notizie così strane che il dubbio che siano delle bufale è fortissimo. Sarà mai vero che in **Israele** è vietato portare orsi sulla spiaggia? Che in **Thailandia** è vietato uscire di casa senza mutande? Che in **Francia** è vietato baciarsi sulle rotaie (un divieto, per altro, abbastanza plausibile)? E a proposito di Francia, lo sapevate che una vecchia norma da poco abrogata prevedeva che a Parigi le donne non potessero indossare i pantaloni senza l'autorizzazione della polizia? La cosa più incredibile è che il regolamento della polizia francese prevedeva, contemporaneamente, l'obbligo di farli indossare alle poliziotte!

I siti WEB – per loro non sempre natura affidabili – riportano una serie di leggi straniere che appaiono a prima vista incredibili. È probabile che siano solo delle bufale che si moltiplicano come le cellule nelle metastasi e che acquistano parvenza di veridicità con la ripetizione a catena. Il fenomeno è particolarmente evidente per ciò che attiene agli **Stati Uniti d'America** da dove provengono, oltre che le maggiori novità in quasi tutti i campi, anche le stranezze più originali, tant'è che nel secondo dopoguerra si coniò il termine '*americanata*' (oggi in disuso) per indicare qualcosa di molto stravagante e nello stesso tempo appariscente. Ecco quindi – di seguito – per la delizia del lettore, e senza alcuna pretesa di fondatezza – una serie di '*americanate*' legislative ripartite per Stati.

Arizona – È proibito fare sesso in un'auto che abbia una gomma a terra (25 dollari di multa). Se si fa sesso in una macchina con una gomma sgonfia e in movimento, la multa sale a 50 dollari. È proibito sorridere in pubblico se manca più di un dente dalla bocca.

Colorado – È proibito maltrattare i topi. È illegale prestare l'aspirapolvere al vicino di casa.

Nevada – Gli uomini con i baffi non possono baciare una donna. Si possono fare scommesse su qualsiasi squadra tranne che sulla University of Nevada.

tah – È proibito possedere pinze.

Idaho – È vietato regalare scatole di canditi che pesino più di 22 kg. I poliziotti non possono avvicinarsi alle macchine e bussare al finestrino se sospettano che all'interno si stia consumando un rapporto sessuale: devono fermarsi ad una certa distanza, suonare il clacson tre volte e aspettare due minuti prima di procedere al controllo.

Wyoming – È proibito fare sesso in piedi, se ci si trova nella cella frigorifera di un negozio.

Oregon – Un marito non può bestemmiare mentre fa l'amore con la moglie.

Washington – Ogni automobilista che abbia intenzioni criminali è tenuto a telefonare al capo della polizia per avvertirlo del suo arrivo in città.

Texas – È proibito camminare a piedi nudi senza licenza. È vietato allevare alligatori in casa.

Illinois – È illegale spogliarsi completamente durante il giorno anche se si sta facendo il bagno. È proibito offrire sigari accesi a cani e gatti. È illegale mangiare in un luogo in cui è in corso un incendio.

Oklahoma – Gli uomini che fanno la ‘faccia brutta’ ai cani vengono puniti con il carcere.

Arkansas – Un uomo può picchiare la moglie, ma non più di una volta al mese.

Tennessee – È illegale sparare ad animali mentre si guida, tranne nel caso di una balena.

North Dakota – Nei bar è proibito servire insieme birra e ciambelle salate.

Wisconsin – È illegale per un uomo estrarre la pistola nel momento in cui la moglie sta avendo un orgasmo.

Nebraska – Se un bambino rutta durante la messa, i suoi genitori vengono arrestati.

Certo che se anche una sola di queste norme fosse vera, saremmo in buona compagnia.